

DLgs. 21.11.2014 n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i "paradisi fiscali"

## INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Soggetti obbligati alla comunicazione**
- 3 Individuazione delle controparti estere**
- 4 Operazioni da comunicare**
- 5 Nuova periodicità annuale delle comunicazioni**
- 6 Termini di presentazione della comunicazione annuale**

### 1 Premessa

L'art. 21 del **DLgs. 21.11.2014 n. 175** (c.d. "decreto semplificazioni fiscali") ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i "paradisi fiscali", di cui all'art. 1 del DL 40/2010. Più precisamente:

- è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale;
- è stato previsto l'obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

Entrambe le novità si applicano alle operazioni poste in essere nel 2014 (anno solare in corso al 13.12.2014, data di entrata in vigore del **DLgs. 175/2014**).

Con la presente Circolare vengono richiamati gli aspetti generali dell'adempimento, soffermandosi sulle novità intervenute.

### 2 Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei:

- c.d. "nuovi contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
- soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (art. **13 della L. 388/2000**).

Inoltre, secondo la **ris. Agenzia Entrate 29.11.2010 n. 121**, sono obbligate a presentare le comunicazioni anche le stabili organizzazioni estere delle imprese italiane, ovunque localizzate.

### **Enti non commerciali**

Gli enti non commerciali, pubblici e privati, devono comunicare le sole operazioni riferite alle (eventuali) attività commerciali esercitate (circ. Agenzia Entrate 21.10.2010 n. 53).

### **3 Individuazione delle controparti estere**

La comunicazione è obbligatoria solo se la controparte estera (cliente o fornitore):

- è un "operatore economico" (sono, quindi, escluse tutte le operazioni che vedono quale controparte un "privato");
- ha sede, residenza o domicilio in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (c.d. "paradisi fiscali").

Con riferimento al secondo requisito, la lista dei "paradisi fiscali" (c.d. "*black list*") valevole ai fini dell'adempimento in esame è riassunta nella seguente tabella.

| <b>BLACK LIST VALEVOLE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 1 DEL DL 40/2010</b> |                             |                            |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Alderney (Isole del Canale)   | Brunei                      | Hong Kong                  |
| Andorra   | Costarica                   | Isola di Man               |
| Angola  | Dominica                    | Isole Cayman               |
| Anguilla  | Emirati Arabi Uniti         | Isole Cook                 |
| Antigua   | Ecuador                     | Isole Marshall             |
| Antille Olandesi  | Filippine                   | Isole Turks e Caicos       |
| Aruba   | Gibilterra                  | Isole Vergini britanniche  |
| Bahamas   | Giamaica                    | Isole Vergini statunitensi |
| Bahrein   | Gibuti                      | Jersey (Isole del Canale)  |
| Barbados  | Grenada                     | Kenia                      |
| Barbuda   | Guatemala                   | Kiribati                   |
| Belize  | Guernsey (Isole del Canale) | Libano                     |
| Bermuda   | Herm (Isole del Canale)     | Liberia                    |

| <b>BLACK LIST VALEVOLE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 1 DEL DL 40/2010</b> |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Liechtenstein   | Nuova Caledonia                         | Sant'Elena              |
| Lussemburgo   | Panama                                  | Sark (Isole del Canale) |
| Macao   | Polinesia francese                      | Seychelles              |
| Malaysia  | Portorico                               | Singapore               |
| Maldive   | Saint Kitts e Nevis                     | Svizzera                |
| Mauritius   | Saint Lucia                             | Taiwan                  |
| Monaco  | Saint Vincent e Grenadine               | Tonga                   |
| Montserrat  | Salomone                                | Tuvalu                  |
| Nauru   | Samoa                                   | Uruguay                 |
| Niue  | San Marino ( <i>sino al 23.2.2014</i> ) | Vanuatu                 |

#### **Rapporti con San Marino**

Il DM 12.2.2014 ha eliminato la Repubblica di San Marino dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata, con effetto dal 24.2.2014. Ne deriva l'obbligo di includere nelle comunicazioni *black list* le sole operazioni con San Marino registrate prima di tale data, mentre quelle registrate a decorrere dal 24.2.2014 non sono più soggette a monitoraggio.

Rimane però l'obbligo di comunicazione degli acquisti di beni da San Marino mediante autofattura, essendo questo un adempimento non legato all'inclusione di San Marino in una determinata *black list* (e avendo tale obbligo termini del tutto diversi). Nel modello polivalente, quindi:

- occorre compilare (con cadenza mensile) il quadro SE per la comunicazione in forma analitica degli acquisti di beni con autofattura (dati da non replicare nel quadro BL);
- occorre compilare solo il quadro BL (e non il quadro SE) per le altre operazioni con San Marino (acquisti di beni con addebito dell'IVA da parte del cedente sanmarinese, acquisti di servizi, oltre naturalmente alle operazioni attive), solo ed esclusivamente per le operazioni registrate sino al 23.2.2014.

#### **4 Operazioni da comunicare**

Nelle comunicazioni occorre indicare le seguenti operazioni:

- cessioni di beni (es. esportazioni);
- prestazioni di servizi rese;
- acquisti di beni (es. importazioni);
- prestazioni di servizi ricevute.

## **Esclusione dell'obbligo per le operazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro**

A seguito delle modifiche recate dall'art. **21 del DLgs. 175/2014**, la comunicazione diviene obbligatoria solo se l'importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a 10.000,00 euro (il previgente limite era pari a 500,00 euro, che secondo l'impostazione maggioritaria si doveva ritenere riferito a ciascuna operazione).

La novità ha effetto retroattivo per le operazioni poste in essere nel 2014.

Non appare chiaro come debba essere determinata la soglia di 10.000,00 euro. In un'ottica di semplificazione, essa dovrebbe intendersi riferita a ciascuna controparte. Valga il seguente esempio (gli importi riferiti a ciascuna controparte sono quelli cumulati su base annua):

| <b>Controparte</b> | <b>X<br/>(Singapore)</b> | <b>Y<br/>(Singapore)</b> | <b>Z<br/>(Hong Kong)</b> | <b>J<br/>(Svizzera)</b> | <b>K<br/>(Panama)</b> | <b>TOTALE</b> |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Operazioni attive  | -                        | -                        | -                        | 400                     | 250                   | 650           |
| Operazioni passive | 12.000                   | 3.000                    | 7.000                    | -                       | -                     | 22.000        |
| <b>TOTALE</b>      | <b>12.000</b>            | <b>3.000</b>             | <b>7.000</b>             | <b>400</b>              | <b>250</b>            | <b>22.650</b> |

Se si accetta tale impostazione, risulterebbe obbligatoria la sola comunicazione degli acquisti dal fornitore X di Singapore (12.000,00 euro), in quanto eccedenti la nuova soglia di legge, mentre tutte le altre operazioni rimarrebbero escluse dal monitoraggio.

Se, invece, si cumulassero le operazioni effettuate dal soggetto italiano nell'anno solare con tutte le controparti, dovrebbero essere comunicate tutte le operazioni effettuate con i cinque clienti o fornitori esteri, in quanto il loro totale complessivo è pari a 22.650,00 euro; in questo modo si arriverebbe, però, all'effetto paradossale per cui andrebbero comunicate le operazioni con i clienti J e K, di importo rispettivamente pari a 400,00 euro e 250,00 euro, che in base alla previgente normativa non erano soggette a monitoraggio, in quanto inferiori alla soglia di 500,00 euro.

Appaiono quindi necessari chiarimenti ufficiali in merito alla corretta determinazione della nuova soglia di 10.000,00 euro.

## **5 Nuova periodicità annuale delle comunicazioni**

Secondo la previgente normativa, le comunicazioni dovevano essere inoltrate con periodicità:

- trimestrale, se i soggetti obbligati avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
- mensile, negli altri casi.

La periodicità mensile o trimestrale doveva essere indicata anche nel frontespizio del modello polivalente.

Per effetto delle novità contenute nel **DLgs. 175/2014**, per tutti i soggetti la periodicità diviene annuale, indipendentemente dall'ammontare delle operazioni attive e passive che hanno quali controparti soggetti localizzati in "paradisi fiscali".

La novità si applica retroattivamente alle operazioni effettuate nel 2014.

**Comunicazione relativa all'anno 2014**

In base al dato testuale della norma, occorrerà presentare nel 2015 la comunicazione "a consuntivo" relativa alle operazioni del 2014. Andrà tuttavia chiarito:

- se operazioni sopra i 10.000,00 euro non comunicate per errore nei modelli mensili o trimestrali del 2014 possano essere segnalate senza sanzioni nella comunicazione "cumulativa" annuale del 2014 stesso (la risposta dovrebbe essere affermativa, in quanto la comunicazione annuale "assorbirebbe" anche le comunicazioni già presentate, o che dovevano essere presentate);
- se nella comunicazione annuale debbano essere replicati i dati già evidenziati nelle comunicazioni già trasmesse, o se al contrario si dovrà fare una "cernita" delle sole operazioni sopra soglia, pur se già comunicate nei primi mesi del 2014.

Il DLgs. 175/2014 entra in vigore il 13.12.2014 e, a decorrere da tale data, a rigore cessa l'obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali. In assenza di indicazioni ufficiali in materia, potrebbe però essere valutata l'ipotesi di continuare ad adottare le previgenti periodicità e scadenze per i rimanenti periodi del 2014 (presentando, quindi, rispettivamente entro il 31.12.2014 e il 2.2.2015 le comunicazioni riferite alle mensilità di novembre e dicembre 2014, ed entro il 2.2.2015 la comunicazione relativa al quarto trimestre 2014); tale comportamento potrebbe risultare utile se l'Agenzia delle Entrate riterrà, in via interpretativa, che la presentazione delle comunicazioni relative al 2014 con le previgenti modalità possa considerarsi sostitutiva della comunicazione "riepilogativa" annuale riferita al 2014 nel suo complesso.

## 6 Termini di presentazione della comunicazione annuale

Il **DLgs. 175/2014** non ha espressamente disciplinato i termini di presentazione delle comunicazioni annuali.

Si dovrebbero ritenere applicabili i termini per il c.d. "spesometro" (10 aprile dell'anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, 20 aprile dell'anno successivo per gli altri contribuenti), ipotizzando che la *ratio* della modifica legislativa sia quella di accorpate gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

Sul punto sono però necessarie indicazioni ufficiali.

Media partner



[www.sogesi.it](http://www.sogesi.it)

